



COMUNE DI LUSIANA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 30.07.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno **duemiladodici** addi **trenta** del mese di **luglio** nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

Corradin Antonella	Sindaco	Presente
Passuello Sabrina	Consigliere	Presente
Villanova Ronny	Consigliere	Presente
Zanin Renzo	Consigliere	Assente
Zampese Diego	Consigliere	Presente
Broglio Dario	Consigliere	Presente
Cortese Michele	Consigliere	Presente
Pozza Matteo	Consigliere	Presente
Dalle Nogare Marco	Consigliere	Assente
Frello Massimo	Consigliere	Presente
Brazzale Alberto	Consigliere	Assente
Gandini Franco	Consigliere	Assente
Dall'Olio Massimo	Consigliere	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Zanon Dr. Giuseppe** .

Il Sig. **Corradin Avv. Antonella** nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO:	APPROVAZIONE	PIANO	COMUNALE	DEL	COMMERCIO	SU	AREE
	PUBBLICHE.						

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lusiana, li 24.07.2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Maino Maddalena

Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000.

Lusiana, li 24.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon dr. Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 04.08.1982 e l'allegata planimetria non più conforme alla normativa vigente né alla situazione reale della dislocazione dei posteggi;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i. e la Dgr nr.2113 del 02.08.2005;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15.03.1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.nr.59/2010 "Direttiva Bolkenstein" di recepimento delle norme europee in materia di attività d'impresa;

RICHIAMATA la legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero", come modificata dalla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3;

PRESO ATTO che l'art. 3 della succitata L.R. 7/2008, al comma 1 dispone che: *"I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", almeno il 15 per cento del totale dei posteggi";*

DATO ATTO che attualmente sul territorio comunale sono attivi il mercato domenicale del Capoluogo e la Fiera annuale di S.Caterina;

ACCERTATO che, stante il lungo tempo trascorso e la non corrispondenza né alla reale situazione né alla normativa vigente, si è reso necessario regolarizzare la situazione sia dal punto di vista della regolamentazione sia dal punto di vista della dislocazione dei posteggi dando atto che:

- i vecchi posteggi previsti lungo Viale Europa sono da togliere in quanto di fatto non più utilizzati da anni stante la pericolosità per la circolazione stradale;
- quelli presenti sulla "terrazza comunale" sono da regolarizzare come stagionali in quanto da anni non utilizzati nel periodo invernale per problemi logistici;
- si intende istituire nuovi posteggi, anche al fine di consentire la regolarizzazione del mercato ai sensi della L.R.7/2008, nell'area sita in Piazzetta Divisione Fanteria Acqui da destinare, in parte, ai produttori agricoli;
- si intende prevedere la possibilità dello spostamento momentaneo dei commercianti di Via Roma e Piazzale Divisione Acqui lungo Viale Cantele Gabriele in occasione di manifestazioni locali di particolare rilevanza (ad es.Pomo Pero) o della Sagra paesana di luglio;
- è indispensabile regolarizzare l'annuale Fiera di S.Caterina che esiste da tempo immemore ma che non è mai stata regolamentata;

RITENUTO quindi di dover revocare il vecchio regolamento comunale, non più consono alle norme vigenti, e di approvare sia un nuovo Regolamento in materia, sia le nuove planimetrie: per l'area mercatale del Capoluogo e per l'area destinata alla fiera di S.Caterina, come risulta dagli allegati alla presente delibera;

CONSIDERATO che sui nuovi provvedimenti, con nota prot. n.4099 del 07.06.2012, è stato richiesto parere formale a:

- Azienda Sanitaria Locale nr.3 di Asiago – Dipartimento di Prevenzione - per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario;
- Comando Vigili del Fuoco di Vicenza per quanto riguarda la sicurezza e prevenzione incendi;
- Comando Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene e Comando Carabinieri di Lusiana per quanto riguarda la viabilità e pubblica sicurezza;
- Amministrazione Provinciale di Vicenza, in qualità di ente proprietario, per l'utilizzo e il divieto di circolazione di Viale Cantele Gabriele in occasione dell'eventuale spostamento dell'area mercatale limitatamente alla manifestazione annuale "Pomo-Pero" e/o ad altre manifestazioni di rilevanza;

- rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, dei coltivatori e produttori agricoli (Confcommercio/VI – Confesercenti/Bassano del Grappa – Confagricoltura/VI);
- organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale (Federconsumatori/VI – Adiconsum/VI – Adoc/VI);

PRESO ATTO che nella stessa richiesta di pareri si precisava che l'assenza di risposta entro 30 giorni sarebbe stata intesa, da questo Comune, come parere favorevole;

VISTO che, entro il termine fissato nella richiesta, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Dipartimento di Prevenzione Ulss nr.3, recepito al prot.comunale con il prot.nr.4682 del 28.06.2012, rettifica gli estremi da citare all'art.20 (non più Ordinanza del ministero della Salute ma Regolamenti comunitari del "Pacchetto Igiene" CE nr.852/2004 e CE n.853/2004);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza, recepito al prot.comunale n.4296 del 14.06.2012, segnala le linee guida da seguire per la sicurezza in mercati, sagre e fiere. Linee guida già fatte proprie con ordinanza sindacale nr.42 del 14.11.2007;
- Confesercenti di Bassano del Grappa, recepito al prot. comunale n. 4817 del 05.07.2012, chiede la modifica dell'art.30, comma 4, da "la domanda di rinnovo della concessione decennale va presentata al Comune 60 giorni prima della scadenza stessa" a " la concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni con silenzio assenso, salvo rinuncia da parte dell'operatore stesso";
- Confcommercio di Vicenza, recepito al prot. comunale n. 4307 del 14.06.2012 - Comando Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene – Responsabile Area Tecnica Comunale prot.nr. 5392 del 30.07.2012: parere favorevole;

VISTO il parere espresso dall'apposita Commissione consiliare in data 18.07.2012 e rilevato come l'osservazione formulata sia stata inserita nella planimetria in esame mediante l'individuazione di numero due spazi a fianco del monumento e numero due spazi più limitati nelle vicinanze del posteggio nr.23 da destinarsi occasionalmente ad espositori o ad altre attività non commerciali e da concedersi, di volta in volta, come occupazione di area pubblica;

SENTITA l'introduzione del Sindaco viene aperta la discussione:

- Sindaco: volevo aggiungere che in mattinata sono pervenute delle osservazioni da parte del gruppo di minoranza, con le quali si chiede un'integrazione del regolamento proposto aumentando la superficie mercatale disponibile estendendo il mercato anche a Viale Cantele Gabriele, oltre alla predestinazione di apposite aree espositive di mostra non finalizzate alla vendita, infine una nuova regolamentazione delle vendite in forma itinerante ritenendo quelle proposte troppo restrittive, in particolare per la zona di Lusiana capoluogo. La proposta della minoranza per il commercio itinerante è quella di porre limiti temporali alla sosta degli ambulanti invece di vietarla del tutto in certe zone del paese, favorendo in questo modo gli interessi di tutti e dei cittadini in particolare. Invece la proposta di prevedere delle aree espositive è stata accolta e sono state già indicate nella planimetria. Per quanto riguarda la proposta di estendere il mercato a Viale Cantele Gabriele ritengo non sia percorribile in quanto verrebbe a mancare tutta l'area di parcheggio a servizio del mercato stesso e delle attività religiose che si svolgono il giorno di mercato cioè la domenica.
- Frello, se togliamo il mercato da Piazzale Alpini (Divisione Acqui) liberiamo degli spazi per la sosta e anche in via Cantele Gabriele si può lasciare un lato a parcheggio e uno per il mercato.
- Sindaco, non si può utilizzare una via sia a mercato che a parcheggio, non sarebbe garantita la sicurezza dei frequentatori del mercato; resterebbero liberi solo i posti davanti all'ex cinema ma sono pochi. Si possono considerare gli spazi di Viale Cantele Gabriele solo quale soluzione di riserva nelle ipotesi in cui si debba spostare il mercato da via Roma. Per quanto riguarda il mercato itinerante: per legge l'ambulante non può sostare per più di due ore e deve sostare in punti che non siano pericolosi per la viabilità, per la circolazione; il divieto di sosta in alcune zone nel centro del paese e delle frazioni è stato previsto proprio per evitare questi problemi; il loro lo vedo come un servizio per le contrade.
- Frello, per esempio in centro a Lusiana non c'è neanche un pescivendolo.
- Sindaco, può fare domanda per avere un posto al mercato.
- Frello, se è vero che è un servizio prezioso per le contrade lo può essere anche per il centro, basta regolamentare il periodo di sosta; noi proponiamo di limitare il tempo di sosta non di precludere a priori. Con questo regolamento vietiamo la sosta in centro a Lusiana mentre nelle frazioni ciò è possibile.
- Sindaco, anche nelle frazioni sono salvaguardate le zone vicino alle chiese e alle scuole dove la sosta può creare problemi di sicurezza per la viabilità, per cui di fatto la situazione è analoga; la legge parla di 2 ore, è improponibile poter gestire tali situazioni in altri modi.
- Frello, in questo modo si crea una discriminante tra i singoli commercianti e una penalizzazione per i cittadini. Limitiamo invece gli orari e manteniamo il servizio; non è possibile che per esempio a Velo si può sostare e a Lusiana no.

- Sindaco, queste sono le situazioni che si tutelano.
- Frello, il problema è l'approccio: in questo modo creiamo delle disparità di trattamento.
- Sindaco, il limite di tempo è facilmente aggirabile, basta spostarsi in altra zona.
- Passuello, non si vuole creare disservizi ma tutelare tutte le realtà del paese in un momento di crisi.
- Dall'Olio: allora bisognerebbe salvaguardare tutti i negozi del Comune non solo quelli del centro.
- Frello, si va nella giusta direzione solo se si regolamenta il tempo.
- Maino Maddalena (Responsabile Area Amministrativa), il regolamento vieta il commercio itinerante in alcune vie per motivi di sicurezza, infatti nelle vie specificate risultano esistere questi problemi nel caso di sosta di itineranti.
- Villanova, è la norma di legge che prevede il limite di 2 ore di permanenza; poi, per la sicurezza, con i vigili sono state analizzate tutte le vie, una per una, in base al criterio della sicurezza. Faccio notare inoltre che la limitazione dei mille metri vale solo per il giorno del mercato, mentre per gli altri giorni non c'è alcuna preclusione.
- Frello, credo che ci siano dei criteri alternativi: per esempio possiamo indicare nel regolamento gli spazi dove devono mettersi.
- Sindaco, no non possiamo indicarlo noi dove possono mettersi ma solo dove non possono; per questo sono state indicate le vie, in base al criterio della sicurezza da garantire.
- Villanova, questo che approviamo è un regolamento che vale per tutti gli itineranti, a prescindere da chi e da quanti sono.
- Sindaco, a conclusione della discussione cita i pareri pervenuti dalle varie associazioni di categoria, depositati agli atti.

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti;

CON VOTI favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Frello e Dall'Olio);

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano comunale del Commercio su aree pubbliche composto dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione (Allegati A1 – A2 e A3);
- b) individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante (articolo 9 del Regolamento);
- c) Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato e nella fiera (Allegato A);

2) Di attestare che:

tutte le aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ubicate nel comune rispettano le vigenti norme in materia di requisiti igienico sanitari;

la definizione delle aree è avvenuta previa opportuna valutazione delle norme in materia di viabilità, di sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004;

la definizione delle aree adibite al commercio su aree pubbliche ha tenuto conto, ai fini della dislocazione dei posteggi, delle esigenze igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche; inoltre in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR 2113/2005 (già DGR 1902/2001 e successive modifiche e integrazioni), che la localizzazione ha preferito aree che consentono un facile accesso ai consumatori e dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;

3) Di dare atto che la planimetria dell'area mercatale di Lusiana, aggiornata con le modifiche di cui al presente provvedimento, è riportata negli allegati sub A1) e A2) al presente provvedimento;

4) Di dare atto, altresì, che la planimetria dell'area della fiera di S.Caterina di Lusiana, aggiornata con le modifiche di cui al presente provvedimento, è riportata nell' allegato sub A3) al presente provvedimento;

5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Direzione Commercio, ai sensi della legge regionale n. 10/2001, per i provvedimenti di competenza;

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti, con la seguente separata votazione:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Voti favorevoli n. 7 , voti contrari n. 2 (Frello e Dall'Olio)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Corradin Avv. Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon Dr. Giuseppe

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 06.08.2012

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 06.08.2012

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16.08.2012 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 22.08.2012

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 22.08.2012

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

SI TRASMETTE PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO:

(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000)

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA	<input checked="" type="checkbox"/> COMMERCIO	<input checked="" type="checkbox"/> TECNICO URB.	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA
<input type="checkbox"/> PERSONALE	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE	<input type="checkbox"/> TECNICO LL.PP.	<input checked="" type="checkbox"/> TRIBUTI
<input type="checkbox"/> BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/> SERV. SOCIALI	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input checked="" type="checkbox"/> P.L.



COMUNE DI LUSIANA (Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I – NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto	Pag. 4
Art. 2 Definizioni	Pag. 4
Art. 3 Esercizio dell'attività	Pag. 6
Art. 4 Vendite a mezzo veicoli	Pag. 7
Art. 5 Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche	Pag. 7
Art. 6 Imprenditori agricoli	Pag. 8

CAPO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 7 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	Pag. 9
Art. 8 Revoca dell'autorizzazione in forma itinerante	Pag. 9
Art. 9 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti	Pag. 10
Art. 10 Criteri generali circa gli orari	Pag. 11

CAPO III –MERCATO

Art. 11 Tipologia dell'area destinata al mercato settimanale di Lusiana, localizzazione e svolgimento	Pag. 12
Art. 12 Prescrizioni circa gli orari di svolgimento del mercato settimanale	Pag. 13
Art. 13 Autorizzazione con posteggio	Pag. 14
Art. 14 Funzionamento del mercato	Pag. 16
Art. 15 Definizione di corrette modalità di vendita	Pag. 17
Art. 16 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare	Pag. 17
Art. 17 Migliorie di ubicazione	Pag. 18
Art. 18 Criteri di assegnazione dei posteggi agli agricoltori	Pag. 19
Art. 19 Obblighi e divieti per gli operatori	Pag. 19
Art. 20 Richiamo alle norme igienico-sanitarie	Pag. 20
Art. 21 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle assegnazioni delle concessioni	Pag. 20
Art. 22 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie	Pag. 21
Art. 23 Modalità di assegnazione dei posteggi precari	Pag. 21

Art. 24 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi agli agricoltori	Pag. 22
Art. 25 Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico	Pag. 23
Art. 26 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	Pag. 23
Art. 27 Trasferimento di singoli posteggi	Pag. 23
Art. 28 Trasferimento temporaneo del mercato	Pag. 24
Art. 29 Eventuale soppressione dei posteggi	Pag. 25
Art. 30 Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione	Pag. 25
 CAPO IV – FIERA DI S.CATERINA DI LUSIANA	
Art. 31 Data e giorni di svolgimento	Pag. 27
Art. 32 Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie	Pag. 27
Art. 33 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	Pag. 28
Art. 34 Calcolo del numero delle presenze	Pag. 30
Art. 35 Tariffe per la concessione del suolo pubblico	Pag. 30
Art. 36 Norme in materia di funzionamento delle fiere	Pag. 30
Art. 37 Determinazione degli orari	Pag. 31
 CAPO V – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE PAESANE O MANIFESTAZIONI	
Art. 38 Autorizzazioni temporanee durante le sagre paesane o altre manifestazioni	Pag. 32
Art. 39 Individuazione delle aree per lo svolgimento delle Sagre Comunali o manifestazioni	Pag. 32
 CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 40 Rinvio a disposizioni di legge	Pag. 33
Art. 41 Modulistica	Pag. 33
Art. 42 Sanzioni	Pag. 33
Art. 43 Monitoraggio	Pag. 33
Art. 44 Abrogazione delle precedenti disposizioni	Pag. 34

CAPO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per effetti di quanto previsto dalla legge regionale n.10 del 6 aprile 2001 (come modificata dalla L.R. n. 19 del 3.10.2003, n.7 del 25.02.2005 e n.21 del 16.08.2007), dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902), alle modifiche apportate con DGR 633/2003, 1028/2004 e DGR 2 agosto 2005 n. 2113, dal D.Lgs. n.114/1998 e dal D.Lgs.nr.59/2010.

2 - Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale parere deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

Art. 2

Definizioni

1 - Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- d. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- e. per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- f. per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti
- g. per presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- h. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- i. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- j. per autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/1998, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- k. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l. per posteggio riservato: il posteggio individuato per gli imprenditori agricoli;
- m. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 D.lgs 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- n. per tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- o. per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p. per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

q. per imprenditori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

r. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

s. per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 3

Esercizio dell'attività *

1 - Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 (così come modificato dall'art.70 del D.Lgs.nr.59/2010) le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative..

2 - Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs 114/1998.

3 - Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni (***fatta salva ogni eventuale successiva variazione che interverrà in applicazione dell'art.70, comma 5, del D.Lgs. Nr.59/2010****) o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

4 - L'esercizio dell'attività di cui al comma 3, è soggetto ad autorizzazione.

5 - L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998 ("su posteggio dato in concessione"), rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

6 - L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

7 - Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

* art.70, comma 5, D.Lgs nr.59/2010: "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"

Art. 4

Vendite a mezzo veicoli

1 – E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa in materia.

Art. 5

Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1 - In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

2 - Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

3 - Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

4 - Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.

Art. 6
Imprenditori agricoli

1 – Gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante con presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. nr.228/2001). Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la SCIA deve essere indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2 - La concessione del posteggio per gli imprenditori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato agli imprenditori. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

3 - L'attività dell'imprenditore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed è subordinata a preventiva SCIA di cui al comma 1 al Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

CAPO II
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 7

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività (ai sensi art.70, comma 2, D.Lgs.nr. 59/2010).
3. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 6 - Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante si applicano anche agli imprenditori agricoli.
7. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

Art. 8

Revoca dell'autorizzazione in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;

b) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma II, del decreto legislativo;

2. Il Comune dopo aver rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA deve verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 9

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1 - L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli non rechi intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada e purchè siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

2 - È vietato esercitare il commercio itinerante ad una distanza inferiore a metri 1.000, misurata dal posteggio più vicino **in attività**, dal mercato o dalla fiera, o da titolari di autorizzazioni temporanee in esercizio, o da altri itineranti già in attività.

3 - L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti aree site nel Comune di Lusiana:

a) aree adiacenti le scuole materne, elementari e medie di Lusiana capoluogo e S.Caterina di Lusiana;

b) aree antistanti le chiese parrocchiali e le canoniche ad eccezione di quelle di Valle di Sopra e di Covolo;

c) Viale Europa, Via Roma, Piazza IV Novembre, Viale Cantele Gabriele e Via San Giovanni Bosco per tutta la loro estensione e lunghezza.

Art. 10

Criteri generali circa gli orari

1 - In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2001 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività in forma itinerante può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00).

2 - L'orario di vendita sarà stabilito con provvedimento sindacale.

CAPO III MERCATO

Art. 11

Tipologia dell'area destinata al mercato settimanale di Lusiana, localizzazione e svolgimento.

1 - Risulta istituito almeno fin dal 1979 il mercato settimanale, inizialmente operante sull'area pubblica di Via Roma e Viale Europa ed ora da estendersi anche in Piazzetta Divisione Fanteria Acqui. Il mercato di Lusiana ha luogo nel giorno di DOMENICA dalle ore 8.00 alle ore 12.30 ed è di tipologia annuale.

2 - Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione. All'interno dello stesso sono stati, inoltre, riservati quattro posteggi per l'attività di vendita su suolo pubblico da parte degli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 228 del 2001 (di cui uno stagionale), che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

3 - Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

4 - L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) superficie complessiva del mercato: mq. 1.793

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 643,03

c) totale posteggi: 23 di cui:

settore alimentare n. 3

settore non alimentare n. 16 (di cui nr.5 a carattere stagionale)

imprenditori agricoli n. 4 (di cui nr.1 a carattere stagionale)

d) tipologia della struttura: posteggi su area scoperta.

5 - Elenco dettagliato dei posteggi:

Numero posteggio Allegato A)	Tipologia merceologica	Dimensioni	Stagionalità	Note
Ubicazione: Viale Europa – “terrazza comunale”				
1	Imprenditore agricolo	4,40 x 4	01.05 – 31.10	Divieto posizionam. mezzo
2	Non alimentari	8 x 4	01.05 – 31.10	Come sopra
3	Non alimentari	6 x 3	01.05 – 31.10	Come sopra
4	Non alimentari	6 x 3	01.05 – 31.10	Come sopra
5	Non alimentari	6 x 3	01.05 – 31.10	Come sopra
6	Non alimentari	6 x 3	01.05 – 31.10	Come sopra
Ubicazione: Piazzetta Divisione Acqui – davanti al cinema comunale				
7	Alimentari: tipologia Pesce	9 x 4,50	==	==
8	Alimentari	5 x 3,50	==	==
9	Non alimentari	7 x 2	==	==
10	Imprend.agricolo	5 x 2	==	==
11	Imprend.agricolo	7,50 x 4,50	==	==
12	Imprend.agricolo	5 x 4,50	==	==
13	Non alimentari	7 x 4,50	==	==
14	Non alimentari	4,50 x 4	==	==
Ubicazione: Via Roma				
15	Non alimentari	9,22 x 5,15	==	==
16	Non alimentari	9,50 x 5,15	==	==
17	Non alimentari	9,50 x 5,15	==	==
18	Non alimentari	7,70 x 5,15	==	==
19	Non alimentari	(5,60+4,55) x (5,15/4)	==	==
20	Non alimentari	6 x 3,75 media	==	Divieto posizionam. mezzo
21	Non alimentari	4,30 x 2,80 media	==	Come sopra
22	Non alimentari	6,85 x 2,45	==	Come sopra
23	Alimentari: tipologia Frutta e verdura	9,33 x 5,40	==	Come sopra

Art. 12

Prescrizioni circa gli orari di svolgimento del mercato settimanale

1 - I concessionari di posteggio entro le ore 8,00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.

- 2 - Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
3. Entro le ore 13,30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzativo in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 5 - In applicazione dell'art.28, comma 12, del D.Lgs.114/98, il Sindaco può, con proprio provvedimento, fissare nuovi orari per lo svolgimento delle attività di mercato.
- 6 - Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, lo stesso sarà sospeso.

Art. 13

Autorizzazione con posteggio

- 1 - Fatta salva la prima regolarizzazione delle concessioni, per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.).
- 2 - L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
- 3 - Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
- 4 - La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune attraverso il SUAP entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.

5 - Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Nel caso invece che venga presentata oltre il termine indicato o la redazione della richiesta non sia conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile pubblicato sul BUR saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

6 - Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine

a) Maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ;

b) Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

c) Ordine cronologico di presentazione della domanda allo Sportello Unico Attività Produttive competente.

7 - La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

8 - La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

9 - La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR. Dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

10 - Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

11 - L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova, su richiesta, per ulteriori dieci anni. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

12 - Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

13 - Nelle aree demaniali non comunali di cui il comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione.

Art. 14

Funzionamento del mercato

1 - Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2 - I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata

3 – Non è permesso ostruire passaggi pedonali o spazi per diversamente abili ed, in ogni caso, deve essere garantito il passaggio dei mezzi di intervento.

4 - Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

5 - E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 15

Definizione di corrette modalità di vendita

1 - Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere ed asportare i rifiuti.

2 - Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell' attività.

3 - Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento. Le eventuali tende utilizzate quali coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.

4 - I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2 e non superiori a metri 4,00.

5 - I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 1 metro.

6 - E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

Art. 16

Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1 - Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato ad eccezione dei posteggi nr.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 20 – 21 – 22 - 23 nei quali è vietata tale sosta. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio, a seguito di sostituzione del mezzo, a

patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

2 - Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione, sosta e fermata veicolare posizionando idonea transennatura e segnaletica ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 17

Migliorie di ubicazione

1 – Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

2 – La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che, a catena, si rendessero liberi.

3 – La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

4 – L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "graduatoria assegnatari" da redigere su autocertificazione documentata da parte degli interessati e successivamente verificata dagli Uffici competenti;
- b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

5 – Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale del posto o alla riduzione della superficie occupata per motivi di pubblica utilità come consentito al punto 2 parte III della D.G.R. nr.1902/2001.

Art. 18

Criteria di assegnazione dei posteggi agli agricoltori

1 - L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 10 agli agricoltori è effettuata, su domanda dopo aver affisso apposito avviso pubblico per la durata di gg. 30 all'Albo, in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato e, in subordine, alla anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o la data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 D.lgs n. 228 del 2001.

2 - I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

3 - La concessione del posteggio per gli agricoltori ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

Art. 19

Obblighi e divieti per gli operatori

1 - Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

2 - L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3 - E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

4 - L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata e deve provvedere all'asportazione dei rifiuti prodotti.

5 - L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

6 - E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio.

7 - E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

8 - L'operatore deve dotarsi di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente (5 kg. – 43A 233B-C o 34A 233B-C o 21A 89B-C) debitamente omologato e manutentato a norma di legge.

9 - L'operatore che utilizza GPL deve conformarsi all'apposita ordinanza adottata in materia (attualmente vigente nr.42 del 14.11.2007).

10 - La violazione dei commi 8 e 9 comporterà, oltre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 42 comma 2, del presente regolamento, l'immediato allontanamento coatto dall'area mercatale a cura delle Forze di Polizia.

Art. 20

Richiamo alle norme igienico-sanitarie

1 - Nell'applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, dai Regolamenti comunitari del "Pacchetto Igiene" (CE nr.852/2004 e, ove pertinente, CE n.853/2004). La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

2 - Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti. Per alcuni posteggi della "terrazza comunale" e di Piazzale Divisione Acqui esiste la possibilità di allaccio all'impianto elettrico, nel rispetto del DM 37/2008, dietro corrispettivo da determinare con apposito provvedimento comunale.

3 - Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione del posteggio deve essere revocata.

Art. 21

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1 - Presso l'Ufficio Commercio e/o Vigilanza deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare, eventuale tipologia merceologica e agricoli.

2 - Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.

3 - Copia della planimetria e delle assegnazioni delle concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 22

Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1 - L'Ufficio di Polizia Locale provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:

a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato; in caso di subingresso viene presa in considerazione anche l'anzianità maturata dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche per l'assenza del titolare del posteggio;

c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2 - Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

3 - La graduatoria degli assegnatari è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento.

Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 23

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1 - I concessionari di posteggi non presenti all'orario di cui al precedente art. 12, comma 1, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2 - I posteggi liberi all'orario di spunta sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata alle ore 8,00 dal personale della Polizia Locale incaricato.

3 - Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

4 - L'assegnazione dei posteggi avviene, per il posteggio che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:

a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;

b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

5 - L'assegnazione ai "precari" avviene comunque con la seguente modalità:

- i posteggi istituiti per la vendita di prodotti appartenenti ad una specifica tipologia merceologica (nr.7-pesce e nr.23 -frutta e verdura) possono essere assegnati solo ad operatori appartenenti alla medesima tipologia merceologica;

- i posteggi per la vendita di prodotti non alimentari possono essere assegnati solo ad operatori di generi non alimentari;

- i posteggi per la vendita di prodotti alimentari generici sono assegnati in via prioritaria ad operatori dello stesso settore merceologico sulla base del precedente comma 4 lettera a) e b); in assenza anche di questi ultimi si procede all'assegnazione dei posteggi agli operatori di altro settore merceologico sempre sulla base del precedente comma 4 lettera a) e b).

6 - Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 24

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli agricoltori

1 - L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli agricoltori avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- maggior numero di presenze maturate in quel mercato;

- maggiore anzianità di autorizzazione con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui alla legge n.59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi della legge n.241/90 o la data di iscrizione alla CCIAA ai sensi del D.Lgs nr.228/2001;

- sorteggio.

2 – I posteggi riservati agli agricoli, nel caso in cui i titolari siano assenti, possono essere occupati da altri agricoli presenti al momento della spunta, secondo i criteri previsti al punto 1). Qualora non vi siano altri agricoli al momento dell'assegnazione il posteggio resterà da assegnare.

Art. 25

Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico.

1 - Le concessioni aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.

2 - I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 26

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1 - Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 27

Trasferimento di singoli posteggi

1 - Il Comune per motivi di pubblica utilità (ad esempio il passaggio dei mezzi di soccorso, problemi igienico-sanitari, nuove esigenze causate da modifiche alla viabilità), per motivi urbanistici, per lavori di sistemazione dell'area adibita al mercato, o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi, o altro, può disporre lo spostamento di uno o più posteggi previa comunicazione agli operatori.

2 – Qualora si debba procedere allo spostamento, per i motivi di cui al comma precedente, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo il seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibile a quello precedente, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

3 – Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.

4 - Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio.

In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

5 - Si rammenta che l'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

Art. 28

Trasferimento temporaneo del mercato

1 - Il mercato può essere temporaneamente trasferito in tutto o in parte per gli stessi motivi di cui all'articolo precedente oltre che per la realizzazione di manifestazioni promosse dall'Amministrazione o per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

2 – In detti casi si provvederà alla sua sistemazione in Viale Cantele Gabriele (come da planimetria Allegato A2) dove i posteggi seguiranno la stessa numerazione di cui alla planimetria A1).

Art. 29

Eventuale soppressione di posteggi

1 - Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

2 - Il Comune, inoltre, ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 30

Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1 - L'organo comunale competente, dopo aver accertato la fattispecie di cui all'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, inizia il procedimento di revoca seguendo la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo comunicazione all'interessato e fissando il termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

2 - Per il mercato annuale scatta la revoca in presenza di mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 10/2001. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento del legale rappresentante.

3 - Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4 - La domanda di rinnovo decennale della concessione, redatta in carta legale, va presentata al Comune 60 giorni prima della scadenza della stessa.

5 - Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R.10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

6 - Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 11 comma 4 del presente regolamento, l'organo comunale competente attiva la procedura ai sensi della L. 241/90.

7 - L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

CAPO IV
FIERA DI S.CATERINA DI LUSIANA

Art. 31

Data e giorni di svolgimento

- 1 - La fiera di "S. Caterina" si svolge da tempo immemore il 25 novembre di ogni anno.
- 2 - L'Amministrazione, con delibera di Giunta, può estendere la manifestazione rispettivamente alla giornata successiva e/o a quella precedente. In questo caso la concessione viene fatta al titolare del posteggio per tutti i giorni previsti ma, in caso di sua assenza nei giorni diversi dal 25 novembre, il posteggio sarà concesso ad operatori inseriti nella graduatoria dei "precari" interessati anche se di diversa tipologia merceologica.
- 3 - Nei giorni diversi dal 25 novembre la presenza dei precari con sarà considerata valida al fine della graduatoria "precari" per gli anni successivi.
- 4 - Ogni nuova Fiera rispetterà il presente regolamento.

Art. 32

Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

- 1 - La Fiera di "S.Caterina" presenta le caratteristiche seguenti:
 - a) trattasi di ex-manifestazione agricola tipica, in cui viene svolta la vendita prevalente del "torrone";
 - b) ubicazione: Via S. Caterina e Via Piazzetta;
 - c) l'area della fiera è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (sub B) dalla quale si evidenziano:
 - superficie complessiva della fiera: mq. 1.721
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. 312
 - totale posteggi: 17 di cui:
 - settore alimentare n. 11 riservati ai titolari d autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs nr.114/09 (con tipologia merceologica alimentare attinente a tipo di manifestazione)
 - settore non alimentare n. 1
 - imprenditori agricoli n. 1 (come meglio specificati all'art.18 del presente regolamento)
 - espositori n. 4
 - tipologia della struttura: posteggi su area scoperta.

5 - Elenco dettagliato dei posteggi:

Numero posteggio Allegato B)	Tipologia merceologica	Dimensioni	Note
1	Alimentari: tipologia attinente alla Fiera	7,50 X 2	
2	Come sopra	7 x 2	
3	Come sopra	7 x 3	
4	Come sopra	6 x 3	
5	Come sopra	6 x 3	
6	Come sopra	8 x 3	
7	Come sopra	6 x 3	
8	Come sopra	6 x 3	
9	Spazio solo espositivo macchine agricole	8 x 2,50	
10	Spazio solo espositivo macchine agricole	8 x 2,50	
11	Spazio solo espositivo	6 x 3	
12	Spazio solo espositivo: macchine agricole	8 x 2,50	
13	Alimentari: tipologia attinente alla Fiera	6 x 3	
14	Produttore agricolo	6 x 3	
15	Alimentari: tipologia attinente alla Fiera	8 x 2	
16	Non alimentari	8 x 2	
17	Alimentari: tipologia attinente alla Fiera	8 x 2,50	

2 - Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della Fiera di cui al presente Regolamento, è possibile una disposizione temporanea diversa della Fiera fermo restando il numero degli operatori stessi.

Art. 33

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1 - La concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, è decennale ed è limitata al giorno della fiera come determinato nel precedente art. 31 del presente Regolamento.

2 - In sede di prima assegnazione del posteggio per regolarizzazione dell'esistente è assegnato lo stesso posteggio avuto nei due anni precedenti, per quanto possibile. Per gli assegnatari di posteggi per i quali ciò non fosse possibile si procederà all'assegnazione dei posteggi liberi sulla scorta della graduatoria redatta ai sensi del comma 7 del presente articolo.

3 - Per i posteggi risultanti vacanti dopo la concessione di cui al punto 2 le domande per l'assegnazione debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera. Fa fede la data di arrivo al Protocollo comunale o allo Sportello Unico A.P.

4 - Per le domande giudicate irregolari o incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5 - Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

6 - In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

7 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

a) maggior numero di presenze effettive alla stessa manifestazione/fiera come risultante dalla "graduatoria assegnatari" da redigere su autocertificazione documentata da parte degli interessati e successivamente verificata dagli Uffici competenti, confermando per quanto possibile, il posteggio già occupato nella precedente edizione;

b) maggiore anzianità dell' autorizzazione;

c) maggiore anzianità di iscrizione al R.I. come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

La graduatoria predisposta ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.

8 - All'assegnatario del posteggio, di cui ai precedenti commi, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Decreto legislativo 114/98, un'autorizzazione di tipo a) comprensiva della concessione decennale di posteggio.

9 - A decorrere dall'approvazione del presente regolamento l'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge regionale 10 aprile 2001, n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione.

10 - L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le ore 8,00 è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente. Il solo giorno del 25 novembre sarà considerato ai fini del conteggio delle presenze come meglio precisato all'art.31, comma 3. 5 - L'assegnazione ai "precari" avviene comunque con la seguente modalità:

- i posteggi per la vendita di prodotti alimentari/non alimentari possono essere assegnati solo ad operatori di generi alimentari/non alimentari;

- i posteggi per esposizione sono assegnati in via prioritaria ad operatori che effettuano solo esposizione sulla base del precedente comma 7, in assenza di questi ultimi si procede all'assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali di altro settore merceologico sempre sulla base del precedente comma 7.

11 - In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglioria.

12 - Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglioria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 7.

13 - I posteggi che, dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 7.

Art. 34

Calcolo del numero delle presenze

1 - E' confermata la validità delle graduatorie esistenti presso gli Uffici Tributi e Polizia Locale alla data di approvazione del presente regolamento fatta salva la possibilità di integrazione e di rettifica su istanza documentata da parte degli interessati.

Art. 35

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1 - Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.

Art. 36

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1 - La fiera è gestita dal Comune, salvo affidamento della gestione a terzi, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di apposita convenzione.

2 - Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da Associazioni di categoria e consorzi di operatori.

3 - Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell' Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività

4 - Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Locale.

5 - Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Locale.

6 - Gli orari di carico e scarico delle merce, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato sono : allestimento entro le ore 8,00 – sgombero entro le ore 24,00. L'operatore presente deve garantire la sua presenza per l'intero orario suddetto fatti salvi casi di comprovata necessità

7 - I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.

8 - Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento.

9 - E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.

10 - E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

11 - E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente ai fini della graduatoria.

12 - Ogni espositore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni.

Art. 37

Determinazione degli orari

1 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco e vale per tutti gli operatori.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE PAESANE O
MANIFESTAZIONI

Art. 38

Autorizzazioni temporanee durante le Sagre Paesane o altre manifestazioni

1 - Ai sensi dell'art. 3 della L.R n. 10/2001, in occasione di manifestazioni temporanee o in occasione di sagre paesane e comunque di manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità precedentemente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

2 - L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

3 - Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

4 - Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S, possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi le attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei).

Art. 39

Individuazione delle aree per lo svolgimento delle Sagre Comunali o manifestazioni

1 - Le aree da destinare al posizionamento delle bancarelle nel corso delle Sagre sono individuate di volta in volta con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Rinvio a disposizioni di legge

1 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 41

Modulistica

1 - I Comuni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, nonché delle concessioni di posteggio e relativo rinnovo utilizzano la modulistica allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005.

2 - Le domande di nuove autorizzazioni di tipo B), di subingresso in autorizzazioni ed eventuali relative concessioni nonché le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono presentate dagli operatori utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Veneto e disponibile sullo stesso sito regionale.

Art. 42

Sanzioni

1 - Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo e dalla norma regionale e salvo diversa disposizione di legge, all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art.7-bis, comma 1, del D.L.vo n.267/2000, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

Art. 43

Monitoraggio

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Comune invia alla Regione e alla Camera di commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati nell'anno precedente, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare.

2. Nell'ipotesi di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il subingresso viene considerato cessazione di autorizzazione per il Comune del cedente e rilascio di nuovo titolo autorizzatorio per quello del cessionario, ove diversi. Analogamente, nel caso di cambio di residenza o di sede, ai fini del computo, vi sarà cessazione per il Comune dal quale il soggetto trasferisce la residenza o la sede e nuova autorizzazione per il Comune in cui il soggetto fissa la nuova residenza o sede e che provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo quindi in carico l'intera posizione.

Art. 44

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con le stesse in contrasto.

Decreto di recepimento normativa UE

Art. 70 *Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche*

In vigore dal 8 maggio 2010

1. Il comma 2 dell'[articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), è sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.».
2. Il comma 4 dell'[articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), è sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».
3. Al comma 13 dell'[articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998](#) dopo le parole: «della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante» sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche».
4. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.